

Legge regionale 27 marzo 2002 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Derogata la disciplina della legge da art. 16, comma 6, L. R. 20/2002
- 2 Allegato C disapplicato dall'art. 6 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, Area non dirigenziale, documento stralcio, a decorrere dal 7 gennaio 2004, pubblicato nel B.U.R. 28/1/2004, n. 4.
- 3 Allegato C abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004
- 4 Vedi anche la disciplina transitoria di cui alla art. 14, comma 50, L. R. 17/2008

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.
2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. Per favorire effettivi cambiamenti in termini di efficienza ed efficacia, nonché il perfezionamento del processo di privatizzazione del rapporto di impiego, teso a favorire momenti di responsabilizzazione, premiando incrementi di qualità e

produttività e penalizzando disfunzioni e ritardi, si provvede altresì ad adottare le necessarie determinazioni volte alla soluzione delle problematiche pendenti in materia di mobilità verticale interna del personale e alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza del personale medesimo.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.

2 Comma 5 disapplicato dall'art. 6 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, Area non dirigenziale, documento stralcio, a decorrere dal 7 gennaio 2004, pubblicato nel B.U.R. 28/1/2004, n. 4.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 63, comma 3, L. R. 16/2002

2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 4

(Controllo di gestione e formazione professionale)

- 1.** La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
- 2.** Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.
- 3.** All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996, dopo le parole << sistema organizzativo regionale >>, sono aggiunte le seguenti: <<, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato >>.

Art. 5

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

- 1.** In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, istitutivi, rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
- 2.** Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
 - a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;

b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali, avuto anche riguardo ai principi di cui all'articolo 1;

c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso ad un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario in corso, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.

4.

(ABROGATO)

(1)

5.

(ABROGATO)

(2)

6.

(ABROGATO)

(3)

7.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

2 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

3 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

4 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 37, lettera d), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

CAPO II

Organizzazione regionale

Art. 6

(Fonti)(1)

1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.

1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;

c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.

2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) organizzazione degli uffici per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;

c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali relative all'organizzazione interna degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro;

d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime.>>.

3.

(ABROGATO)

(3)

4. L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:

<<Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.>>.

5.

(ABROGATO)

(2)

6.

(ABROGATO)

(4)

7. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 1.

8. Qualora i termini di cui al comma 7 decorrano infruttuosamente, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 7, la legge regionale 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima legge regionale 7/1988.

Note:

1 L'abrogazione di cui al comma 6, lettera a), deve ritenersi priva di effetto in quanto incide su norma già abrogata dalla L.R. 10/2001.

2 Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

3 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010

4 Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

CAPO III

Dirigenza regionale

Art. 7

(Modifiche alle leggi regionali 18/1996 e 8/2000 in materia di dirigenza regionale)(1)(2)

1. L'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 47

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore regionale, direttore di Ente regionale;

b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di direttore regionale comporta la preposizione ad una Direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento di incarichi per compiti ispettivi e speciali servizi tra i quali quelli previsti dall'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000.

4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la Giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla Giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.

5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatico, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:

a) svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della Giunta regionale;

b) convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attuazione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;

c) esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole Direzioni regionali.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.

7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite la Giunta regionale, in attesa delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, può attribuire al coordinatore del dipartimento un'indennità più elevata rispetto a quelle spettanti in relazione all'incarico di direttore regionale.

8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter.>>.

2.

(ABROGATO)

(3)

3. L'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono abrogati.

4.

(ABROGATO)

(4)

5.

(ABROGATO)

(5)

6. L'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

Note:

1 Le abrogazioni di cui al comma 3 devono ritenersi prive di effetto in quanto incidono su norme già abrogate dalla L.R. 10/2001.

2 L'abrogazione di cui al comma 6 deve ritenersi priva di effetto in quanto incide su norma già abrogata dalla L.R. 10/2001.

3 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

4 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

5 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 8

(ABROGATO)

(10)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
- 2 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
- 3 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
- 4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
- 5 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
- 6 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
- 7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 6, L. R. 20/2002
- 8 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 8/2005
- 9 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 45, lettera f), L. R. 14/2012 . L'effetto abrogativo è efficace dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia di cui al comma 35 del medesimo art. 7 L.R. 14/2012. Le modalità di costituzione della Fondazione, nonché la partecipazione e il sostegno della Regione sono disciplinate dai commi da 36 a 44 del citato art. 7 L.R. 14/2012.
- 10 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

CAPO IV

Mobilità verticale e orizzontale

Art. 9

(Mobilità verticale interna)

1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di riforma dell'impiego regionale di cui alla legge regionale 18/1996, anche nell'ottica del riordino

organizzativo dell'apparato regionale, nonché di garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell'attività lavorativa, anche a fronte delle accresciute competenze acquisite dalla Regione, con le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 11, aventi carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale interna del personale regionale, tenuto conto anche delle oggettive circostanze che ne hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale.

2. Le procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, per la decorrenza 1 gennaio 1992, vengono disciplinate dal presente articolo che le sostituisce integralmente.

3. In via eccezionale e transitoria con il presente articolo viene inoltre disciplinato l'accesso alle qualifiche funzionali di coadiutore-guardia, segretario-maresciallo, consigliere e funzionario per la decorrenza 1 gennaio 1998 mediante procedure selettive basate su di un concorso per titoli e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1.

(1)

4. I posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono quelli già fissati dalla tabella A riferita all'articolo 2 della legge regionale 17/1992; con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998 sono messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1997 nelle misure percentuali del 50 per cento per la qualifica funzionale di funzionario, del 60 per cento per la qualifica funzionale di consigliere, dell'80 per cento per la qualifica funzionale di segretario-maresciallo e del 90 per cento per la qualifica funzionale di coadiutore-guardia. I posti disponibili, ma non assegnati nello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli disponibili, ma non assegnati, per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1998, nei medesimi profili professionali.

5. I concorsi di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono espletati con la valutazione dei seguenti titoli:

a) anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a 5 anni valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese

superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 9 punti);

b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre, qualora non richiesto quale requisito ai sensi del comma 11 (punti 20); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere; per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));

c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di coadiutore-guardia e segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));

d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza (punti 10); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));

e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9); (titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);

f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);

g) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di

accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo ai sensi del comma 11 (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo);

h) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale di maresciallo del CFR).

(2)

6. Le Commissioni giudicatrici, in numero pari alle qualifiche funzionali messe a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e in particolare le stesse sono composte da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.

7. Le procedure concorsuali vengono effettuate progressivamente iniziando dalla decorrenza 1 gennaio 1992 e proseguendo con la decorrenza 1 gennaio 1998; vanno pertanto presentate domande di ammissione distinte in relazione a ciascuna decorrenza.

8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data della decorrenza giuridica del passaggio alla qualifica superiore e alla data di scadenza del termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande.

9. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere e segretario-maresciallo i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore di almeno cinque anni con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

10. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono

ammessi, a domanda, i dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso e agente tecnico con anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni maturata anche complessivamente nelle due qualifiche funzionali con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

11. Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.

12. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale superiore previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio richiesto, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.

13. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati alle date del 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1997 per i concorsi di cui ai commi 2 e 3.

14. Le Commissioni giudicatrici dispongono di 61 punti per la valutazione dei titoli di cui al comma 5 (punti 84 per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del CFR); la valutazione complessiva, riferita ad ogni singola decorrenza, risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte in relazione alle singole decorrenze di cui ai commi 2 e 3, suddivise per singole qualifiche e profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto.

15. La Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei e dichiara i vincitori dei concorsi. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

(3)

16. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e di cui all'articolo 23 della legge regionale 17/1992 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

17. Le guardie del Corpo forestale regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione.

(4)

18. Sono comunque esclusi dalla partecipazione ai concorsi con decorrenza 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 i dipendenti che abbiano riportato, rispettivamente nei bienni antecedenti alle date di riferimento, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

19. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata dai bandi di concorso; il bando di concorso per la decorrenza 1 gennaio 1998 non può essere emanato prima della conclusione del concorso con decorrenza 1 gennaio 1992.

20. Il personale di ruolo che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, può chiedere di partecipare a detti concorsi.

21. Al fine di disporre di nuove figure professionali rispondenti all'esigenza di migliorare in termini qualitativi e tecnologici il livello dei servizi forniti dall'Amministrazione regionale, in via eccezionale e transitoria, con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998, sono messi a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nelle qualifiche funzionali e profili professionali di seguito indicati: funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivista, funzionario chimico, consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivista, consigliere chimico, segretario informatico, segretario assistente sanitario e coadiutore autista. I relativi bandi di concorso regolano, in via transitoria, i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai concorsi nelle sopra citate qualifiche funzionali e profili professionali. Il personale vincitore dei concorsi per l'accesso alla qualifica superiore nei profili professionali di cui al presente comma, nelle more della definizione della

declaratoria delle relative mansioni, svolge, in via transitoria, le mansioni proprie del profilo professionale ritenuto più attinente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata presso l'Amministrazione regionale.

22. Le graduatorie riferite alla decorrenza 1 gennaio 1998 conservano validità sino al 1 luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000; a tal fine i candidati aventi titolo alla decorrenza 1 gennaio 1998, partecipano ai concorsi anche qualora non risulti, per la qualifica e il profilo professionale di accesso, alcun posto disponibile per la suddetta decorrenza. Il conseguimento della qualifica superiore, subordinato alla presenza in servizio alla data dei decreti di nomina, avviene con decorrenza dall'1 luglio 2000 ai fini giuridici e alla data del decreto di nomina ai fini economici.

(5)

23. Gli articoli 12 e 40 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, sono abrogati.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002

2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002

3 Parole soppresse al comma 15 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002

4 Parole soppresse al comma 17 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002

5 Parole soppresse al comma 22 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002

Art. 10

(Esame-colloquio per l'attribuzione della qualifica di dirigente)(1)

1. In relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e

che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di dirigente.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame-colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

3. Qualora le funzioni di cui al comma 1 fossero state svolte per periodi non continuativi, l'anzianità nella qualifica di dirigente viene determinata, ai fini giuridici, sommando i periodi degli incarichi dirigenziali conferiti a fronte di effettiva vacanza del titolare e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 accede alla qualifica di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, nei limiti della disponibilità dell'organico del ruolo unico regionale suddiviso per profili professionali. In mancanza di corrispondenza tra profilo professionale di appartenenza e profilo professionale di accesso ovvero, in carenza di posti nel profilo professionale di accesso, il medesimo personale accede al profilo professionale di dirigente che risulti il più omogeneo per tipo di mansioni, titolo di studio e di professionalità richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo di appartenenza avuto riguardo, in quest'ultima ipotesi, alla minore anzianità nella qualifica di dirigente, quale determinata ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di dirigente e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.

6. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 17/1992.

7. La Commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al comma 2 è nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice si applica il disposto di cui all'articolo

21 della legge regionale 18/1996.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 19, L. R. 20/2002

Art. 11

(Accesso alla qualifica di consigliere)

1. Onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza di personale laureato, con qualifica funzionale di consigliere, nonché per razionalizzare l'impiego delle risorse umane interne, l'Amministrazione regionale espleta, in via straordinaria e urgente, un concorso per soli titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso del diploma di laurea e, ove richiesto, del relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, appartenenti alla qualifica di segretario e coadiutore. Detti requisiti devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della partecipazione al concorso, salva comunque la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, i dipendenti regionali in ruolo devono possedere, in relazione al profilo professionale di accesso, uno dei titoli di studio indicati nell'allegato "A" o loro equipollenti.

3. Ai fini della partecipazione al presente concorso i dipendenti interessati presentano, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, domanda in carta semplice corredata di certificato attestante il punteggio conseguito nel diploma di laurea, ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui al comma 8, indirizzata alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale. Ciascun candidato può presentare domanda per l'accesso ad un unico profilo professionale, che deve essere indicato nella domanda medesima a pena di esclusione. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. La domanda deve indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del candidato, nonché deve essere sottoscritta in forma autografa dal medesimo, a pena di nullità. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

4. Costituiscono titoli valutabili:

a) superamento di esami professionali di Stato e di corsi universitari post-lauream con esame finale, in materie attinenti il profilo professionale di accesso e qualora non richiesti come requisito per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 10);

b) servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale o altre pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche di segretario o coadiutore o in qualifiche o livelli equiparati:

1) segretario: punti 0,70 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

2) coadiutore: punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni; punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;

c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, per corso concorso, per selezioni o prove di idoneità (segretario: punti 20; coadiutore: punti 15); il punteggio è ridotto alla metà qualora il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza sia avvenuto per effetto di concorso per soli titoli ovvero per effetto di scrutinio per merito comparativo;

d) incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio o di altre strutture organizzative periferiche, di componente di gruppi di lavoro formalmente costituiti, di ufficiale rogante aggiunto, di funzionario delegato e di commissario ad acta per periodi continuativi superiori a sei mesi (con riferimento ad ogni incarico punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 12).

(1)

5. Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il candidato deve predisporre un elenco dei titoli di cui al comma 4, da allegare alla domanda. Non vengono presi in considerazione i titoli non risultanti espressamente dal suddetto elenco titoli. I titoli di cui al medesimo comma 4, qualora non siano già acquisiti al fascicolo personale tenuto dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, devono essere allegati alla domanda, in originale, in copia autentica ovvero autocertificati nelle

forme di legge. I titoli non comprovati dal candidato o non acquisiti al fascicolo personale non sono valutati.

6. La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e, in particolare, la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzione di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti della Commissione giudicatrice esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.

7. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede a trasmettere alla Commissione giudicatrice l'elenco dei titoli di cui al comma 4, posseduti dai candidati.

8. La Commissione giudicatrice, una volta ultimata la valutazione dei titoli, forma le graduatorie suddivise per profili professionali sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 4. Nei casi di parità di punteggio viene data preferenza al candidato di qualifica superiore e, a parità di questa, è data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la preferenza è data al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore.

9. Le graduatorie suddivise per profili professionali sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano raggiunto almeno 46 punti. I vincitori vengono nominati nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di consigliere con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e vengono collocati nella quota di posti non riservati ai candidati del concorso di cui all'articolo 9 ed eventualmente in soprannumero. I posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

10. La nomina dei vincitori decorre agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina.

(2)

11. Il possesso dei requisiti, qualora non risulti dal fascicolo personale, deve essere documentato dai vincitori secondo la normativa vigente, a pena di decadenza dalla nomina.

12. Le procedure di cui al presente articolo vengono avviate una volta concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 9.

13. L'articolo 67 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è abrogato.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2002

2 Parole soppresse al comma 10 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2002

Art. 12

(Accesso alla qualifica di segretario maresciallo forestale)

1. In relazione alla perdurante carenza di organico nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale e attesa l'urgenza dell'Amministrazione regionale di disporre a ogni effetto e con immediatezza di personale in possesso della suddetta qualifica onde soddisfare le esigenze operative del Corpo forestale regionale, il personale del ruolo unico regionale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del Corpo forestale regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno due anni l'incarico di responsabile di Stazione forestale e che, alla medesima data, continui a svolgere il predetto incarico, viene inquadrato nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito corso di formazione, ed hanno effetto, ai fini giuridici dall'1 gennaio 1998, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico qualora successiva e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo.

(1)

3. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di coadiutore guardia e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di segretario maresciallo e lo stipendio iniziale della qualifica di coadiutore guardia.

4. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla presente legge.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 20/2002

Art. 13

(Esclusione dalle procedure e periodo di prova)

1. La competente Commissione giudicatrice provvede all'esclusione dei candidati partecipanti ai concorsi di cui agli articoli 9 e 11 ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base ad una valutazione negativa del dipendente interessato predisposta dal Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura cui risulta in servizio il dipendente.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione il Direttore competente redige la valutazione negativa e la trasmette al dipendente interessato che nei successivi dieci giorni provvede a presentare osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Direttore competente provvede a trasmettere la valutazione negativa e le osservazioni del dipendente alla Commissione giudicatrice competente, ove non ritenga di ritirare il precedente giudizio negativo alla luce delle osservazioni presentate.

3. La valutazione negativa del Direttore competente deve essere ampiamente motivata e circostanziata in relazione all'attività di servizio prestata dal candidato.

4. Ogni altra modalità inerente l'individuazione del Direttore competente a redigere la valutazione negativa viene disciplinata dai bandi di concorso per le procedure di cui all'articolo 9 e da apposita circolare predisposta dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la procedura di cui all'articolo 11.

5.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 17, L. R. 20/2002

Art. 14

(Personale assunto a contratto o in posizione di comando)

1. Il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché in servizio alla data dell'inquadramento. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 35/1995 per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo.

(2)

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di un esame-colloquio, da espletarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo le modalità e i criteri di svolgimento che sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. Sono esonerati dall'effettuazione del predetto esame-colloquio coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento.

4. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto a domanda

dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.

5.

(ABROGATO)

(1)

6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

7. Sino al verificarsi dell'inquadramento di cui al presente articolo, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale.

8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.

9. Al personale regionale inquadrato ai sensi del presente articolo viene riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo.

10. Il servizio di cui al comma 9, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo, viene valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

11. Il personale del Comune di San Pietro al Natisone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/1997, in posizione di comando presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, può essere inquadrato, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le equiparazioni di cui alla tabella riportata all'allegato "B".

12. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato

conserva le anzianità maturate nelle qualifiche rivestite presso il Comune.

13. Al personale di cui al comma 11 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;

b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale" si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

14. Al personale inquadrato ai sensi del comma 11 è attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento" si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 13, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

15. Al medesimo personale viene altresì corrisposto, dalla data di inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, l'assegno di cui all'articolo 2, comma 2, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1998-2001, area non dirigenziale, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 gennaio 2000.

16. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e la somma dello stipendio determinato ai sensi dei commi 13 e 14 e l'assegno di cui al comma 15 viene conservata come assegno

personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

17. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 11, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:

segretario	2
agente tecnico	1
TOTALE	3

18. L'articolo 1 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica Amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 7, L. R. 20/2002

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 15

(Trattamento economico del personale vincitore degli scrutini ai sensi della legge regionale 11/1990)

1. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 11/1990, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge

regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.

2. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.

3. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella "C" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.

4. Al personale indicato al comma 1 non si applica l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 18, L. R. 20/2002

Art. 16

(Personale con mansioni e funzioni particolari)

1. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolo e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga

all'articolo 9 della legge regionale 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolo e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolo e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

2. I funzionari o i dirigenti che operano nell'ambito degli uffici tavolari, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, sono equiparati ad ogni effetto di legge o di regolamento a conservatori del libro fondiario, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cancelliere a termini dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 469/1987.

3. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cambiamento di profilo professionale del personale di cui al comma 1. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al periodo lavorativo prestato presso il Servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.

Art. 17

(Modalità di assunzione e lavoro interinale)

1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:

- a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;
- b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

2. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.

4. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

5. In relazione al disposto di cui al presente articolo la denominazione del capitolo 550 del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 va modificata, a decorrere dall'anno 2001, con l'inserimento, dopo le parole <<contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,>> delle parole <<nonché a quello assunto con le modalità previste dalla legge 196/1997,>>.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 18

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo disapplicato dall'art. 6 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, Area non dirigenziale, documento stralcio, a decorrere dal 7 gennaio 2004, pubblicato nel B.U.R. 28/1/2004, n. 4.

2 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 49, L. R. 17/2008

4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 50, L. R. 17/2008

5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 51, L. R. 17/2008

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 20

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 L'aggiunta di parole prevista dal comma 2 deve ritenersi priva di effetto in quanto incidente su disposizione già abrogata.

2 Commi 1 e 2 abrogati a decorrere dal 19 aprile 2002 con D.G.R. 1060/2002 pubblicata nel B.U.R. n. 16 dd. 17/04/2002, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

3 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 21

(Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000 e sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 22

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera rr), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 24

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005

Art. 26

(Abrogazioni)(1)

1. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43 bis della legge regionale 7/1988.

Note:

1 Le abrogazioni operate dal presente articolo devono ritenersi prive di effetto in quanto incidono su norme già abrogate dalla L.R. 10/2001.

Art. 27

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni

successivi, i cui stanziamenti sono in parte incrementati, per gli importi e con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati:

a) U.P.B. 52.2.4.1.1. - capitolo 550 - complessive lire 3.418 milioni, suddivisi in ragione di lire 716 milioni per l'anno 2000 e lire 1.326 milioni per l'anno 2001 e lire 1.376 milioni per l'anno 2002;

b) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - complessive lire 484 milioni, suddivisi in ragione di lire 114 milioni per l'anno 2000 e lire 185 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

c) U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

d) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - che presenta sufficiente disponibilità; capitolo 9631 il cui stanziamento presenta esubero di disponibilità e viene pertanto ridotto con il comma 5 a copertura degli incrementi di cui alle lettere precedenti e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituiti rispettivamente dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663, con riferimento al capitolo 587 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione <<Spese per la consulenza di società specializzate per la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti>> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa - nella cui denominazione sono soppresse le parole <<Nucleo di verifica>> - con riferimento allo stanziamento del capitolo 581 del Documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, comma 6, 10, comma 7, 11, comma 6, e 25, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del

Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che presenta sufficiente disponibilità.

4. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 571 che si istituisce - a decorrere dall'anno 2001 - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale - con la denominazione <<Spese per il corso di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere complessivo di lire 4.552 milioni suddiviso in ragione di lire 830 milioni per l'anno 2000 e lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9631 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.